

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 3-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CRIMI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA

COLOMBA MONGIELLO

senatrice all'epoca dei fatti

**per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia
il 7 febbraio 2014**

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 2014

ONOREVOLI SENATORI. – In data 7 febbraio 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 12016/12 RG NR – n. 3791/13 RG GIP a carico dell'onorevole Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 14 febbraio 2014 e l'ha annunciata in Aula il 17 febbraio 2014.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute dell'11 marzo e del 3 aprile 2014. In data 24 marzo 2014 l'onorevole Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, ha depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. In data 3 aprile 2014 la Giunta ha audito l'onorevole Mongiello e ha definito la propria proposta per l'Aula con la quale riconosce la sussistenza dell'insindacabilità.

* * *

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). In particolare, l'ex senatrice Mongiello, comunicando con più persone attraverso il mezzo di pubblicità rappresentato dalla diffusione del quotidiano *on line* «Stato Quotidiano», pubblicato sul *web* in data 12 settembre 2012, rilasciava un'intervista il cui contenuto recava offesa – secondo il querelante – alla reputazione e al decoro di Falcone Gaetano, in qualità di

Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Manfredonia. Nel commentare il fallimento dell'Autorità portuale di Manfredonia, l'ex senatrice Mongiello confermava *«l'opportunità di sopprimere un Ente che non ha promosso alcun processo di sviluppo ed ha solo drenato denaro pubblico, per la gran parte finito nelle tasche di Commissario e sub Commissario, nominati su indicazione del PdL»*.

In via incidentale, si ritiene opportuno chiarire che nel caso di specie la competenza per il documento in titolo spetta inequivocabilmente al Senato – pur rivestendo attualmente la Mongiello la carica di deputato – in ragione della qualifica di senatrice dalla stessa rivestita all'epoca dei fatti. In particolare, si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 252 del 1999 rileva riguardo al riparto di competenze fra Camera e Senato: *«alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono (...) i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità»*. Nella sentenza n. 30 del 2002 la Corte costituzionale conferma tale ricostruzione con riferimento all'insindacabilità, precisando che *«poiché le dichiarazioni del parlamentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo penale, sono state rese quando egli era membro del Senato, evidentemente è questa l'unica Camera competente a pronunciarsi sull'insindacabilità»*.

* * *

L'onorevole Mongiello ha trasmesso una memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, corredata da una serie di documenti – tra i quali quelli attinenti alle attività di verifica poste in essere dalla Corte dei conti sulla gestione del porto

di Manfredonia – ed è stata altresì audita dalla Giunta.

Nel corso di tale audizione, la predetta deputata ha svolto le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in maniera dettagliata e articolata su tutti i profili della vicenda in questione, tra i quali il proprio comunicato stampa, diramato originariamente dal Senato e ripreso poi dal quotidiano *on line* «Stato Quotidiano», le fasi iniziali dell'iter giudiziario relativo alla querela in questione, l'interrogazione presentata dall'onorevole Bordo sulla tematica *de qua*, il proprio intervento in Assemblea effettuato nella seduta del 12 dicembre 2012 con riferimento all'emendamento 6.202 ed, infine, i rilievi della Corte dei conti. Peraltro, con riferimento a tale ultimo profilo è stato evidenziato che la Corte dei conti ha più volte esercitato i propri poteri di verifica sulla gestione del porto di Manfredonia, individuandone criticità di rilievo.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il compito della Giunta è quello di valutare sia la sussistenza di un legame temporale fra l'attività parlamentare e la dichiarazione resa *extra moenia* (al fine di verificare che quest'ultima assuma una funzione divulgativa rispetto alla prima) sia la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e dichiarazioni esterne.

Con riferimento al caso di specie si osserva che nella pubblica seduta dell'Assemblea del Senato del 12 settembre 2012 – nel corso dell'iter dei disegni di legge nn. 143, 263, 754, 2403 – l'allora senatrice Mongiello, intervenendo per far proprio l'emendamento 6.202 del relatore, affermava testualmente: «*L'ente di Manfredonia, come molti colleghi sanno, è un ente fantasma che gestisce traffici modestissimi, spreca denaro pubblico per pagare le indennità dei commissari che da molti anni sono lì senza che abbiano compiuto un solo atto per migliorare l'operatività dell'infrastruttura portuale della Capitanata. Lo stesso sottosegre-*

tario Improta, rispondendo alla Camera a due interrogazioni, un mese fa ha dichiarato che l'autorità portuale di Manfredonia è un organismo improduttivo, che succhia risorse economiche con circa il 50 per cento delle risorse destinate alle indennità dei commissari» (brano tratto dal resoconto stenografico della predetta seduta).

Il contenuto di tale dichiarazione era stato sostanzialmente recepito in un comunicato, diramato dall'ex senatrice Mongiello subito dopo l'intervento in Assemblea, ed era stato successivamente ripreso dal quotidiano *on line* «Stato Quotidiano».

La sussistenza di un collegamento «qualificato» (ossia la sostanziale corrispondenza di significato) tra dichiarazione *extra moenia* e attività parlamentare emerge con una certa evidenza nel caso in questione, atteso che l'allora senatrice Mongiello nel corso del proprio intervento in Aula si soffermava in modo specifico sullo spreco di denaro pubblico connesso alla gestione del porto di Manfredonia ed in particolare sulla circostanza che tali risorse economiche servissero esclusivamente per pagare l'indennità dei commissari.

Quanto al requisito del «legame temporale», va sottolineato che lo stesso è ravvisabile in modo indubbio, atteso che la dichiarazione sul *web* fu pubblicata lo stesso giorno in cui l'ex senatrice intervenne in Assemblea (ossia il 12 settembre 2012).

Va poi precisato che nella memoria scritta consegnata dall'ex senatrice Mongiello la stessa afferma testualmente: «*Reclamando vibratamente l'indipendenza e l'autonomia di parlamentare nell'esercizio delle funzioni conferitemi dal popolo sovrano, non intendo, comunque, richiedere le garanzie di cui all'art. 68 Cost., ed è mio intendimento sottopormi serenamente al giudizio della Magistratura*».

Tale affermazione risulta priva di rilevanza sul piano giuridico-costituzionale, atteso che l'insindacabilità si configura, come ha osservato autorevole dottrina, quale «ga-

ranzia funzionale» (preordinata appunto a tutelare l'autonomo esercizio della funzione parlamentare) e non quindi come una facoltà o un diritto rientrante nella sfera personale del parlamentare. La logica conseguenza di tale inquadramento dogmatico è che il parlamentare non può rinunciare a tale prerogativa, atteso che la tutela delle opinioni espresse è strumentale alla salvaguardia dell'indipendenza della funzione parlamentare oggettivamente considerata ed in quanto tale demandata all'esclusiva valutazione della Camera di appartenenza.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CRIMI, *relatore*